

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
**PARCO ARCHEOLOGICO DI VILLA ROMANA DEL
CASALE**



(Istituito con D.A. 25/Gab del 11/04/2019)

Codice fiscale 93080870814

	Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021, ex art.3, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011.
DETERMINAZIONE N° 34 del 21/04/2022	

IL DIRETTORE del PARCO

- **Visto** il D.A. 25/GAB del 11/04/2019 di istituzione del Parco Archeologico di Villa Romana del Casale;
- **Visto** il D.A. 77 del 05/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Parco Archeologico di Villa Romana del Casale all'architetto Liborio Calascibetta;
- **Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- **Vista** il regolamento di contabilità;
- **Visto** il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e la legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- **Vista** la legge regionale 2 novembre 2000 n. 20 che prevede l'istituzione dei parchi archeologici regionali;
- **Considerato** che in forza dell'art. 20 comma 9 della legge regionale 20/2000 all'Assessorato ai Beni culturali compete approvazione del rendiconto;
- **Considerato** che l'art. 3 del Dlgs. 118/2011 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del medesimo decreto provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando ai fini del rendiconto le ragioni del loro mantenimento.

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs.n.267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs.n.118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La*

costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite determinazione del Direttore in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Preso atto che dall'operazione di riaccertamento sono emerse le risultanze riportate nei seguenti allegati alla presente deliberazione:

All.	ELENCO	IMPORTO
1	Residui passivi mantenuti	385.083,74
1	Residui passivi eliminati	8.367,90
1	Residui passivi reimputati	288.245,81
2	Residui attivi mantenuti	1.008.650,29
2	Residui attivi eliminati	700.620,00

Visto il bilancio di previsione 2022 - 2024, approvato con D.A. Del 22/03/2022, n. 22;

Visto il d.Lgs.n.118/2011;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Tutto ciò premesso con i poteri conferiti dalla L.R. 20/2000;

DETERMINA

1)di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs.n.118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2021, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario nelle risultanze riportate negli allegati alla presente deliberazione numerati dal n. 1 al n. 2;

2)di apportare al bilancio dell'esercizio 2021/2022 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re imputati , come da allegato 3 e allegato 4;

2)di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2022 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

3)di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

4)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

5)di pubblicare la presente determina all'albo pretorio on line sul sito www.villaromanadelcasale.it /Amministrazione trasparente – Albo Pretorio

IL DIRETTORE

ARCH. Liborio Calascibetta
